

Allegato “A”

# Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.



(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficino di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni dell'ente

## 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di AULLA partecipa al capitale delle seguenti società al cui fianco è indicato sia la misura della partecipazione sia il risultato economico degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili:

RAGIONE SOCIALE	MISURA PARTECIPAZIONE	RISULTATO DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI		
		2011	2012	2013
Autocamionale della Cisa S.p.A.	0,02%	€ 15.463.564,00	€ 16.841.315,0	€ 11.205.046,00
CAT S.p.A	0,38%	- € 2.912.389,00	- € 975.196,00	- € 2.405.021,00
EAMS S.R.L. Agenzia Energetica	5,38%	€ 1.160,00	€ 3.547,00	€ 2.984,00
ERP- Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara SPA	6,05%	€ 40.674,00	€ 98.778,00	€ 385.257,00
GAIA S.P.A	0,74%	€ 34.125,00	€ 1.006.003,00	€ 308.663,00
LUNIGIANA ACQUE S.P.A.	2,14%	- € 788.580,00	- € 795.140,00	-
PALLERONE 2000 Srl	10,00%	-	-	-
RETI AMBIENTE S.P.A.	1,09%	-	- € 31.261,00	€ 4.934,00
TERME DI EQUI S.P.A.	0,63%	- € 1.233.814,00	- € 600.899,00	- € 391.200,00
				-

## 2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di AULLA partecipa alle seguenti forme associative che per la loro intrinseche caratteristiche e forma giuridica non sono oggetto del presente piano:

- fa parte della **Unione di Comuni Montana Lunigiana** L'adesione alla Unione di Comuni essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.



- Partecipa con una quota del 4,31% al **Consorzio Zona Industriale Apuana** che è un ente pubblico economico con capitale sociale di € 1.320.704,75 Il Consorzio, allo scopo di valorizzare le risorse del territorio finalizzate ai processi di industrializzazione, nel rispetto dei piani urbanistici dei Comuni ed in adempimento di quanto previsto dalle Leggi, provvede in particolare a promuovere lo studio ed attuare direttamente l'esecuzione di infrastrutture ed opere di sistemazione di terreni ed impianti, nonché la manutenzione di quanto già in esercizio e dei servizi relativi; realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e la C.C.I.A.A., infrastrutture per l'industria, rustici industriali e servizi reali alle imprese; collaborare con le competenti autorità nazionali, regionali, provinciali e locali, nella elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nel controllo della sicurezza e salubrità degli impianti, rendendosi parte attiva per il rispetto della normativa urbanistica; 9 promuovere iniziative pubbliche e/o private per creazione di nuove imprese e per la qualificazione di quelle esistenti, anche attraverso la costituzione di associazioni e consorzi. Anche questa partecipazione non è oggetto del presente piano non trattandosi di Società.
- Partecipa con una quota dello 0,90% alla **Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA"** che è un consorzio (in applicazione della L.R. Toscana n. 25/1998 come modificata dalla L.R. Toscana n. 61/2007) con un fondo di dotazione consortile di € 1.506.001,96. Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita, per l'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento. Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti. L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.
- Partecipa con una quota del 1,98% alla **Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord** che è un consorzio con un Fondo di Dotazione Consortile di € 848.870,55. L'Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord ha sede nel comune di Lucca. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n° 1 - Toscana Nord, quale risulta delimitato dall'allegato a) della L.R. n. 81 del 21.07.1995 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Ai sensi della Legge Regionale della Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato sono trasferite all'Autorità idrica regionale per l'intera circoscrizione territoriale regionale con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio
- Partecipa, altresì alla **Società della Salute**
- Partecipa alla **"Fondazione del Premio Lunezia"**

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Autocamionale della Cisa S.p.A

L'Autocamionale della Cisa S.p.A. ha come oggetto sociale la gestione dell'Autostrada A15 Parma La Spezia, con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), in forza della Convenzione "Unica" sottoscritta con ANAS S.p.A. in data 3 marzo 2010, approvata per effetto delle previsioni di cui al D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, che ha prorogato al 31 luglio 2010 il termine determinato originariamente al 31 dicembre 2009 dalla L. 191/2009 –per la sottoscrizione delle convenzioni uniche ai fini dell'approvazione. Tale Convenzione è divenuta efficace a partire dal 12 novembre 2010, a seguito della sottoscrizione, in pari data, dell'atto di recepimento delle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE del 13 maggio 2010;

La partecipazione azionaria detenuta dal Comune è pari allo 0,02% del capitale sociale.

Il risultato economico degli ultimi 3 anni è il seguente:

2011	2012	2013
+ € 15.463.564,00	+ € 16.841.315,00	+ € 11.205.046,00

Data la non significatività della partecipazione non si riportano ulteriori dati di bilancio, che comunque sono reperibili oltreché nel sito della Società anche nel sito di questo Comune in Amministrazione Trasparente.

La partecipazione del Comune alla società non comporta alcun onere finanziario.

Poiché la legge 190/2014 reca il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società", questa Amministrazione ritiene di procedere alla vendita della partecipazione azionaria detenuta, in quanto tale società non è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;



## 2. CAT S.p.A.

La Società ha per attività sociale l'esecuzione, l'organizzazione e l'esercizio del trasporto pubblico locale, terrestre, marittimo, fluviale ed aereo di persone, merci e beni mobili in genere, tanto in proprio quanto per conto di terzi, in concessione o in sub concessione, assicurando la più efficace, efficiente ed economica offerta pubblica locale del trasporto, ricercando ogni opportunità di raccordo intermodale con altri mezzi pubblici e privati, che, nel loro insieme, soddisfino al massimo grado la domanda di mobilità locale

Questo Comune partecipa alla Società con una quota pari al 0,38%.

Di seguito si riporta il risultato economico degli ultimi 3 esercizi.

2011	2012	2013
- € 2.912.389,00	- € 975.196,00	- € 2.405.021,00

La società, già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell'azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 2009.

L'attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e di Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL.

Le difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno determinato la decisione di porre in liquidazione la società (04.07.13) e quindi presentare un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. RD 167/42 (12.08.13).

Dal 12.08.13 la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato nelle mani del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale.

Nel dicembre 2014 si è preso atto del fatto che i creditori hanno approvato il concordato e quindi si è in attesa dell'omologa e della conseguente nomina di un liquidatore giudiziale.

Una volta che il concordato sarà omologato, il liquidatore giudiziale avvierà la vendita dei beni e con il ricavato pagherà i creditori secondo l'ordine dei privilegi.

Una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la cancellazione della società. Gli uffici della società riportano che la procedura terminerà in quattro anni.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

## 3. EAMS S.R.L. Agenzia Energetica

L'Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara, **EAMS**, è stata legalmente costituita l'8 giugno 2005. E' una S.r.l. costituita su iniziativa della Provincia di Massa Carrara, di 13 Comuni (Aulla, Bagnone, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca), della Camera di Commercio, del Cermec, della ex Comunità Montana e del Parco delle Apuane.

Ha inoltre ottenuto il cofinanziamento della Unione Europea attraverso il programma IEE (bando del 2003) ed ha come partner europei il Comune di Malaga (Spagna) e la regione di Pazajik (Bulgaria).

L' **EAMS** lavora in collaborazione con i propri partner europei, le Agenzie Energetiche di Area Vasta (Lucca, Pisa e Livorno), le altre Agenzie toscane, l'Università di Pisa, e presto entrerà a far parte del Renael (Rete Nazionale di Agenzie Energetiche Locali).

Detta cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze e tecnologie, confronti tra situazioni diverse, ricerca di soluzioni a problematiche comuni, progetti pilota comuni, ecc.

Opera, inoltre, nel settore della formazione ed in quello della cooperazione internazionale.



L'Agenzia è una Società con finalità di interesse pubblico, nata per promuovere ed incentivare gli usi razionali dell'energia, in tutte le sue forme, valorizzando in modo particolare quelle rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, mini-idro, eolico, geotermia a bassa entalpia, ecc.).

All' **EAMS** è inoltre affidato il compito di supportare le iniziative e le attività degli Enti Locali relative a:

- a) programmi provinciali per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, rispetto delle norme per il contenimento dei consumi di energia riguardo agli impianti termici degli edifici
- b) procedure per la ricerca dei finanziamenti.

La società è formata da un amministratore e due dipendenti .

Questo Comune partecipa alla Società con una quota pari al 5,38%.

Di seguito si riporta il risultato economico degli ultimi 3 esercizi.

2011	2012	2013
€ 1.160,00	€ 3.547,00	€ 2.984,00

Intenzione dell'amministrazione è di dismettere la quota di partecipazione in quanto non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali con risparmio del contributo in conto esercizio deliberato annualmente in circa 1.767,00 euro annui.

#### 4. ERP- Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara SPA

Società Erp spa è una società interamente a capitale pubblico, del quale questo Comune detiene una quota del 6,05% .

La società ha per oggetto le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione, alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'erp già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi della Legge Regionale n. 77/98.

La Società Erp spa è interamente di proprietà di 17 comuni della Provincia di Massa Carrara e si occupa del recupero , manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni.

Concludiamo l'analisi dicendo che il numero di dipendenti è maggiore del numero degli amministratori, non esistono altre società che svolgano attività analoghe.

Di seguito si riporta il risultato economico degli ultimi 3 esercizi.

2011	2012	2013
€ 40.674,00	€ 98.778,00	€ 385.257,00

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di tali società in quanto gestori di un servizio pubblico .

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Erp spa.

## 5. GAIA S.P.A

Gaia è una Società per Azioni con un capitale Sociale di € 16.613.295,00 del quale questo Comune detiene una quota dello 0,74%.

La società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari. A titolo esemplificativo la società svolge le seguenti attività: la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione degli impianti energetici da fonti alternative.

La società gestisce il sistema idrico integrato di questo Comune.

Di seguito si riporta il risultato economico degli ultimi 3 esercizi.

2011	2012	2013
€ 34.125,00	€ 1.006.003,00	€ 308.663,00

Pur non potendo procedere alla dismissione della partecipazione, in quanto la società eroga un servizio pubblico indispensabile, questa Amministrazione nell'assemblea dei soci porrà in essere tutte le azioni volte a contenere i costi di funzionamento e a superare la fase di crisi di liquidità.

## 6. LUNIGIANA ACQUE S.P.A.

Lunigiana Acque, Spa è una società per azioni con capitale misto pubblico privato che ha gestito dal 1996 il sistema idrico integrato di questo Comune e dei limitrofi comuni, Podenzana e Tresana fino alla data del 31.12.2012, dopo la quale ai sensi di legge è subentrata la Società GAIA S.p.a. Il socio privato è largamente maggioritario in quanto a quote, e questo Comune detiene il 2,14 del Capitale Sociale

Di seguito si riporta il risultato economico degli ultimi 3 esercizi.

2011	2012	2013
€ 788.580,00	€ 795.140,00	-

La partecipazione del Comune alla predetta società non è più necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali del Comune, un quanto l'attuale gestore del sistema idrico integrato è GAIA Spa.

La Società è stata posta in liquidazione e sono tutt'ora in corso le relative procedure, pertanto il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

I liquidatori della Società sono : Simonini Antonio e De Caterini Andrea.



## 7. PALLERONE 2000 Srl

La Società mista Pallerone 2000 Srl è una società costituita il 03/11/2000 con lo scopo di favorire la reindustrializzazione del compendio noto come "Ex polverificio", mediante l'acquisizione dei lotti edificabili da cedere a privati e la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Il Comune di Aulla detiene il 10% del capitale sociale della predetta società, mentre il rimanente 90% è detenuto dal privato.

Gli amministratori della società sono in numero superiore a quello dei dipendenti come risulta dagli atti richiesti all'Inps e alla Camera di Commercio.

La Società non presenta il bilancio dall'anno 2009

2011	2012	2013
-	-	-

Per le ragioni suesposte, considerati i criteri generali a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione ribadito dal comma 611, è intenzione di questa Amministrazione procedere alla vendita delle proprie quote.

## 8. RETI AMBIENTE S.P.A.

La società mista RETIAMBIENTI Spa si è costituita, in data 16/12/2011, per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa".

Attualmente il Comune di Aulla detiene una partecipazione di n. 1308 azioni per un valore complessivo di € 1.308,00 pari al 1,09% del Capitale Sociale.

La Società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sulla territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa".

Di seguito si riporta il risultato economico degli ultimi 2 esercizi.

2012	2013
- € 31.261,00	€ 4.934,00

Il Comune intende mantenere la propria partecipazione alla società che è di diretta emanazione del consorzio "ATO Toscana Costa per svolgere il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel territorio della citata Autorità di Ambito Territoriale.

## 9. TERME DI EQUI S.P.A.

La società ha come scopo la gestione del Centro Termale di Equi nel limitrofo Comune di Fivizzano. La Società è soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Fivizzano ai sensi dell'art. 2497 del C.C.

Il Comune partecipa alla società con una quota dello 0,63%

Di seguito si riporta il risultato economico degli ultimi 3 esercizi.

Piano di razionalizzazione delle società

2011	2012	2013
- € 1.233.814,00	- € 600.899,00	- € 391.200,00

La partecipazione del Comune alla società non è più necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali del Comune e si procederà, come peraltro già stabilito dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 75 del 18/12/2010, alla liquidazione delle quote possedute.

La società risulta ad oggi essere in liquidazione.

Il liquidatore Dott. Piero Bardi sta provvedendo a presentare domanda di concordato liquidatorio presso il Tribunale di Massa

A tal proposito in data 09/03/2015 presso lo Studio Notarile Matteucci di Carrara è stato redatto il verbale di deliberazione del liquidatore stesso avente ad oggetto la proposta di concordato preventivo e determinazione delle condizioni e modalità relative. La domanda è stata depositata il 17/03/2015.

CITTÀ di AULLA  
IL SINDACO  
*Silvia Magnani*

